

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 23/06/2020

FATTO

Nel ricorso, il cliente afferma che:

- in data 15/03/2018 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote dello stipendio;
- il finanziamento è stato estinto anticipatamente dopo il pagamento di 15 rate sulle 120 previste;
- in data 19/02/2020 veniva presentato reclamo.

Nel reclamo si precisa che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento".

In definitiva il ricorrente, sulla base di una articolata tabella chiede il rimborso di oneri non goduti per l'importo complessivo di € 2.444,45, oltre la restituzione della commissione di anticipata estinzione di € 215,09

L'intermediario con articolata difesa precisa quanto segue.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- Il contratto di finanziamento stipulato dal cliente veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 15 con decorrenza 31/07/2019. In tale sede, restituiva al cliente, la somma di € 5.110,56 a titolo di interessi non maturati;
- In sede di riscontro al reclamo ha comunicato al cliente che nessun'altra somma, oltre quella già corrisposta, spettava allo stesso;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- In merito alle richieste formulate dal cliente, l'intermediario contesta analiticamente voce per voce i motivi per cui i rimborsi richiesti non sarebbero dovuti.

L'intermediario chiede in definitiva il rigetto del ricorso per tutte le commissioni in oggetto.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi up-front e recurring e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"; inoltre "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, la medesima decisione citata dispone che "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, i costi contrattuali accessori sono tutti da considerarsi up front.

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:



Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23.462,07	Tasso di interesse annuale	5,10%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	250,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	87,50%
Data di inizio del prestito	01/05/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	78,17%

rate pagate	15	rate residue	105	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria				635,00	Upfront	78,17%	496,36		496,36
Commissioni di Intermediazione				2.100,00	Upfront	78,17%	1.641,52		1.641,52
Totale				2.735,00					2.137,88

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma originariamente richiesta dal cliente. In particolare, gli oneri erariali, pari nel caso a € 58,66 (ricompresi nelle spese contrattuali e di istruttoria), non sono rimborsabili, essendo imposti dalla legge e non diretti a remunerare l'intermediario né sono quantificati ad arbitrio di quest'ultimo.

Quanto infine, alla commissione di anticipata estinzione, si rinvia a quanto stabilito dal Collegio di coordinamento n. 5909/2020: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Poiché le previsioni di legge appaiono nel caso pienamente rispettate, e poiché il ricorrente non fornisce prova sulla asserita mancanza di giustificazione, sul punto il ricorso va respinto.

Come da orientamento costante, non vengono riconosciute le spese legali stante la serialità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.137,88, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA